



COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA
ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025. ART. 206 E SEGUENTI CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE - L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

	ASSENTI	
	Giust.	Ingiust.
Varesco Gianfranco		
Bellante Dario		
Bonet Mattia	X	
Delladio Katia		
Guarracino Tommaso		
Lauton Stefania	X	
Paluselli Alessandro		
Varesco Claudio	X	
Varesco Matteo		
Zanon Lara		
Zorzi Giuseppe		
Zorzi Sergio		

Assiste il Segretario Comunale

dott.ssa Chiara Luchini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Gianfranco Varesco nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti per il triennio 2023-2025. art. 206 e seguenti codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - LR. 3 maggio 2018, n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in materia di revisione economico - finanziaria dispone che:

- *(art. 206 commi 1 e 2) nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri scelto tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;*
- *(art. 206, comma 3) le Province organizzano con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze;*
- *(art. 207) l'organo di revisione resta in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina ed è rieleggibile continuativamente una sola volta;*
- *(art. 209) la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune; si applicano al revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune; l'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione; i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;*
- *(art. 208) il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.*

L'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dispone che il revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi. A tale fine sono rilevanti anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 279/1974. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 206, comma 3 del CEL, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1025 dd. 15.06.2018, ha individuato i criteri di acquisizione dei requisiti formativi per lo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti negli enti locali della Provincia autonoma di Trento

e istituito l'elenco provinciale, rinviando al Servizio Autonomie locali la definizione del programma formativo annuale per la tenuta e l'aggiornamento del suddetto elenco.

L'elenco provinciale dei revisori del conto degli Enti locali per la Provincia di Trento per l'anno 2022 è stato approvato con determinazione del Sostituto del Dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 2769 dd. 22.03.2022.

Considerato che il prossimo 31.12.2022 scadrà l'incarico di revisore dei conti, conferito al dott. Lorenzo Chelodi.

Evidenziato che per l'individuazione del professionista a cui affidare il nuovo incarico è stato pubblicato apposito avviso all'albo comunale e sul sito del comune e che alla scadenza per la presentazione delle offerte non è pervenuta alcuna candidatura.

Interpellato, per vie brevi, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito dato atto che l'incarico al dott. Chelodi non è rinnovabile, il dottor Tommaso Gabrielli che ha trasmesso la documentazione richiesta al protocollo comunale nr. 3846 d.d. 19.10.2022;

Evidenziato in particolare che dalla documentazione prodotta emerge che il dott. Gabrielli è ad oggi iscritto nell'elenco provinciale dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, approvato con la sopra richiamata determinazione del Sostituto Dirigente del Servizio Autonomie locali n. 3226 dd. 06.10.2022.

Pertanto per le motivazioni sopra esposte si propone la nomina quale revisore contabile del Comune di Panchià per il triennio 2023 2024 2025 del dott. Tommaso Gabrielli.

L'art. 211 del CEL più volte richiamato stabilisce che *“Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale”*

VISTO l'articolo 1 del D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 25 settembre 2020, n. 42, che ha ridefinito l'importo del compenso annuo lordo attribuibile al revisore del conto dei Comuni con popolazione da 501 a 1000 abitanti, fissandolo tra l'importo minimo di Euro 2.891,70, oneri previdenziali e fiscali esclusi, e l'importo massimo di Euro 3.717,90, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Ritenuto quindi di stabilire il compenso del revisore in euro anni 3.300,00 oltre oneri.

Ciò brevemente premesso,

VISTO il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO L'art. 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 206, comma 2 del CEL il revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri;

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 23.12.2021;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 16.04.2008 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 11.02.2020;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di nominare alla carica di Revisore dei conti del Comune di Panchià per il triennio 2023 – 2025 il dott. Tommaso Gabrielli con studio a Trento, iscritto all'Albo dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Trento e Rovereto al n. 525-A ed al Registro nazionale dei Revisori contabili al n. 150.682 con decorrenza dal 01.01.2023;
2. Di dare atto che non sussistono nei confronti dello stesso le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge;
3. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il compenso annuo spettante al revisore in ragione di Euro 3.300,00 (oltre oneri) e di imputare la relativa spesa al capitolo 101136 codice N.O.C. 1.03.02.01.999 del Bilancio di previsione 2023-2025 in corso di approvazione.
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni indicate in premessa.

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Panchià, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
20.12.2022
all'albo pretorio e sul sito informatico <http://www.albotelematico.tn.it>
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. nr. 3/L.

[X] Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li 20.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Luchini